

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 22 maggio 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 7 dell'O.d.G.
 N. 21 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi regionali nei trasporti"

L'anno millenovecentosettanta atre il giorno ventidue del mese di maggio
 alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia di Lungomare M. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente

vice presidenti i sig.

segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario ^{Redigente} ~~XXXXX~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco		sì	27) Monfredi avv. Angelo		"
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	sì	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		"
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello		"
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Remco on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni		"	41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somme sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Taricone prof. Luigi	"	
23) Leora sig. Amoscaro	"		48) Terzillo dr. Giuseppe	"	
24) Luzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Luzzi avv. Gennaro		
25) Marcolino avv. Giovanni	"		50) Vastoro sig. Antonio		

A relazione del sig. Presidente (Si è allontanato Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che settimo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Interventi regionali nei trasporti".

Da la parola al Presidente della Quinta Commissione Consiliare Permanente, consigliere Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge,

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse alla impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Approvato con votazione palese a maggioranza con 13 astenuti.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro i limiti di cui al successivo art. 4 e la loro misura sarà di L. 50 per autobus - Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, di L. 40 per autobus - Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contri-

buto stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Il Presidente avverte che è stato presentato dall'assessore Giampaolo un emendamento al primo comma: sostituire da "I contributi" a "sarà di" con "I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza con 13 astenuti.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza con 13 astenuti.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato proposto un articolo aggiuntivo, 2 bis, a firma dei consiglieri Panico - Ventura - Papa che recita: "Alle aziende municipalizzate dei trasporti urbani, operanti in Puglia, è concesso per l'anno 1972 un contributo nella misura di L. 100 (cento) per ogni abitante, con riferimento all'ultimo censimento del Comune in cui opera l'Azienda". Posto ai voti, l'articolo è respinto a maggioranza con votazione palese.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Ventura - Panico - Papa un emendamento aggiuntivo: "Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5^a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 300 milio

ni. 4

A pprovato con votazione palese a maggioranza con 13 astenuti. 1

Art. 5

All'onere di L. 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al Cap. 259/bis che con temporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

A pprovato con votazione palese a maggioranza con 13 astenuti. 1

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità. 4

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti 13, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Interventi regionali nei trasporti", nel testo che segue, composto di n. 6 articoli:

Art. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati

contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° aprile 1972
al 31 dicembre 1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso
che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicem-
bre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse
all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4
a loro misura massima è fissata in L. 50 per autobus - Km. per le ditte che hanno fino
a 50 dipendenti, in L. 40 per autobus - Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipen-
denti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della pro-
porzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa
preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli
stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo
stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicu-
rato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i con-
tratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorren-
ze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quel-
le relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità
per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta,
sentita la 5ª Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espres-
si.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 300 mi-
lioni.

Art. 5

All'onere di L. 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al Cap. 259/bis che con temporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura